

# FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA FIDINDUSTRIA

D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario) e normativa di Vigilanza Banca d'Italia  
(Provvedimento 29/07/2009 e successive modificazioni)

## 1 – INFORMAZIONI SU FIDINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA

### SEDE LEGALE E OPERATIVA

Via Giuseppe Brini 45, 40128 Bologna; Tel: 051/0956711; Fax: 051/0956798; E-mail: [fidindustria@fidindustria.eu](mailto:fidindustria@fidindustria.eu); Legal mail [fidindustriaer@legalmail.it](mailto:fidindustriaer@legalmail.it)

### SEDI TERRITORIALI

BOLOGNA: Via Giuseppe Brini, 45 – 40128; Tel. 051 0956711; Fax 051 0956798; E-mail: [bologna@fidindustria.eu](mailto:bologna@fidindustria.eu); Legal mail [fidindustriabo@legalmail.it](mailto:fidindustriabo@legalmail.it)

MODENA: Via Ganaceto, 134 – 41121; Tel. 059 208274; Fax 059 242742; E-mail: [modena@fidindustria.eu](mailto:modena@fidindustria.eu); Legal mail [fidindustriamo@legalmail.it](mailto:fidindustriamo@legalmail.it)

PARMA: Largo Cacciari, 1/D – 43122; Tel. 0521 1802450; Fax 0521 1802464; E-mail: [parma@fidindustria.eu](mailto:parma@fidindustria.eu); Legal mail [fidindustriapr@legalmail.it](mailto:fidindustriapr@legalmail.it)

PIACENZA: Via IV Novembre, 130 – 29100; Tel. 0523 072407; Fax 0523 073165; E-mail: [piacenza@fidindustria.eu](mailto:piacenza@fidindustria.eu); Legal mail [fidindustriapc@legalmail.it](mailto:fidindustriapc@legalmail.it)

Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale: 92003300370

Numero di Iscrizione al Repertorio Economico e Amministrativo: 269206

Numero di Iscrizione all'Albo Cooperative: A182701

Partita IVA: 02985351200

## OFFERTA FUORI SEDE (compilare solo in caso di offerta effettuata fuori dalle sedi sopra riportate)

Consegnato fuori sede da:

(nome cognome) \_\_\_\_\_

In qualità di  personale Fidindustria ER  
 personale confidi socio  
 .....;  
 mediatore creditizio  
 .....

La sottoscritta impresa \_\_\_\_\_

nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

dichiara di aver ricevuto copia del Foglio Informativo.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL CLIENTE**

## 2 – INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

Fidindustria ha come oggetto della propria attività la prestazione di garanzia a favore delle imprese socie su finanziamenti erogati da Istituti di Credito convenzionati.

La garanzia di Fidindustria viene rilasciata in percentuale sull'importo del finanziamento.

La garanzia tecnicamente si realizza **nel rilascio di una fideiussione**: contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Fidindustria, garantisce un'obbligazione altrui - imprese socie - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso l'Istituto di Credito erogante. **Articolo 1936 Codice civile e seguenti.**

La garanzia prestata da Fidindustria è, di norma, **a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento.**

**Garanzia a prima richiesta** significa che, in caso di inadempimento dell'Impresa socia, l'Istituto di Credito garantito può chiedere il rimborso del finanziamento direttamente a Fidindustria senza la preventiva escussione dell'Impresa socia inadempiente. Fidindustria pagherà l'Istituto di Credito prima che questi tenti direttamente il recupero della somma dall'Impresa socia o da eventuali terzi garanti dell'Impresa socia. A seguito della liquidazione degli importi dovuti all'Istituto di Credito, Fidindustria acquisisce il diritto di rivalsa verso l'Impresa socia per le somme pagate.

**Garanzia separata e distinta da ogni altra garanzia prestata** significa che qualora il finanziamento sia assistito da ulteriori garanzie e l'Impresa socia e gli eventuali terzi garanti risultino inadempienti, Fidindustria procederà all'escussione del debito nei confronti dell'Impresa socia e degli eventuali garanti.

La garanzia a prima richiesta si distingue dalla **garanzia sussidiaria** in quanto, in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale, l'Istituto di Credito provvede ad inviare al soggetto finanziato richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Fidindustria per il versamento della garanzia.

**La garanzia di Fidindustria è accessoria** rispetto al contratto di finanziamento da parte dell'Istituto di Credito cioè il finanziamento rappresenta l'obbligazione principale di cui Fidindustria garantisce l'adempimento. Quindi se l'obbligazione principale non sorge (non è stipulato il contratto di finanziamento) o si estingue, anche il rapporto accessorio, cioè la garanzia perde efficacia.

La garanzia (a prima richiesta o sussidiaria) può essere variabile, cioè la garanzia può avere una durata diversa dalla durata del finanziamento garantito; in particolare può avere una durata inferiore rispetto alla durata del finanziamento.

**Il rischio tipico per l'impresa socia** è rappresentato dall'obbligo in capo all'Impresa socia, una volta che Fidindustria ha pagato la propria quota a garanzia all'Istituto di Credito, a restituire al confidi quanto corrisposto. Fidindustria non ha alcun obbligo di preavvisare l'Impresa socia riguardo il versamento delle somme spettanti all'Istituto di Credito erogante.

Fidindustria richiederà all'Impresa socia il recupero degli interessi di mora e delle altre spese documentate come di seguito specificato:

- a. Interessi di mora sul credito vengono determinati con riferimento all'ammontare della somma rimborsata da Fidindustria all'Istituto di Credito nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dall'Impresa socia ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:  $\text{Interessi di mora} = (\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}) / 36.500$ .
- b. Spese di recupero del credito e cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali, ecc.) eventualmente sostenute da Fidindustria per il recupero del credito derivante dall'escussione della garanzia rilasciata da Fidindustria da parte dell'Istituto di Credito, nel caso di inadempimento dell'Impresa socia..

## 3 – GARANZIA FIDINDUSTRIA

Fidindustria ha stipulato con alcuni Istituti di credito una convenzione che prevede modalità e procedure per il rilascio della garanzia, definendo altresì le procedure per l'eventuale escussione della garanzia da parte dell'Istituto di Credito.

Nei limiti delle caratteristiche sopra descritte, **la garanzia di Fidindustria può essere prestata a valere solo su operazioni a scadenza, supportate da relativo piano di ammortamento o su operazioni che prevedono una data di scadenza predeterminata.** La garanzia non è prestata su operazioni a revoca.

Le operazioni ammissibili alla garanzia di Fidindustria devono aver finalità compatibili con strumenti di mitigazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation, in breve CRM) cioè essere in grado di ridurre/limitare il rischio assunto dal Confidi.

Il **FONDO CENTRALE DI GARANZIA** per le PMI istituito con Legge 662/1996, art. 2 co. 100, lett. a) (di seguito definito Fondo) rappresenta uno strumento di mitigazione del rischio in quanto, essendo assistito dalla garanzia dello Stato Italiano, riduce il rischio sull'importo garantito dal Confidi. Per accedere alla controgaranzia del Fondo è necessario che le operazioni presentate abbiano specifici **requisiti di ammissibilità** definiti nelle disposizioni operative del Fondo stesso (cfr. [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)).

A tal fine Fidindustria provvede a raccogliere dall'impresa l'apposito modulo di richiesta di agevolazione del soggetto beneficiario finale (Allegato 4 alle Disposizioni Operative del Fondo).

In caso di accesso alla controgaranzia del Fondo, all'operazione verrà applicato il pricing previsto per tale tipologia di operatività esplicitato nel Documento di Sintesi, senza ulteriori oneri a carico dell'impresa.

Qualora la garanzia erogata sia configurabile come agevolazione/aiuto di stato, Fidindustria avrà cura di inviare alle imprese comunicazione attestante la quantificazione del contributo ottenuto e del regime agevolativo applicato (es. regime de minimis).

**Importo massimo di garanzia:** possono essere cumulate Garanzie su differenti operazioni. Il massimale di rischio è determinato per ciascuna Impresa socia in rapporto alla sua classificazione di rischio e alla relativa incidenza sul patrimonio di vigilanza.

**Percentuale massima di garanzia:** la percentuale di garanzia è di norma pari al 50 per cento del finanziamento erogato. In ogni caso la percentuale di garanzia di Fidindustria non potrà mai eccedere l'80 per cento dell'operazione sottostante e sarà applicata su specifiche e limitate azioni a sostegno delle PMI.

**Durata della garanzia:** la durata massima della garanzia è di norma pari a 84 mesi. È ammesso un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi esclusivamente per operazioni di investimento; anche in presenza di un periodo di preammortamento la durata massima della garanzia non può eccedere gli 84 mesi.

**Tasso di interesse:** Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso ancorato all'IRS di periodo, in entrambi i casi maggiorati di uno spread concordato con i singoli Istituti di Credito.

## 4 – PRINCIPALI CLAUSOLE CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

### 1. BENEFICIARI DELLA GARANZIA

Imprese socie di Fidindustria: di norma piccole e medie imprese con parametri dimensionali PMI di cui al D.M. Ministero Attività Produttive 18/04/2005, G.U. 12/10/2005, n. 238.

### 2. OGGETTO

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Fidindustria. Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita convenzione sottoscritta da Fidindustria e dall'Istituto di Credito erogante. La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui l'Istituto di Credito erogante avrà corrisposto, per conto dell'Impresa socia, la commissione/prezzo della garanzia. E' comunque facoltà dell'istituto di Credito prescelto richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata dal Confidi, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

### 3. COSTI PER L'ACCESSO ALLA GARANZIA:

Costi connessi all'operazione di garanzia

A	ANALISI RISCHIO CONTROPARTE	€ 200,00
B	SPESE ISTRUTTORIA	€ 300,00
C	COMMISSIONE DI GARANZIA	VARIABILE (vedi note)
D	COMMISSIONE FONDO CENTRALE DI GARANZIA	VARIABILE (vedi note)
E	OFFERTA FUORI SEDE	GRATUITA
F	COMMISSIONE ANNUA GESTIONE POSIZIONE	€ 300,00 solo su op. >0=12 mesi
G	SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONFERME DI GARANZIA/CONCESSIONI (es. liberatoria di fideiussioni personali, moratoria ex lege, allungamento finanziamento, ristrutturazioni, altro)	€ 300,00 se revisione profilo di rischio (vedi note)
H	COMMISSIONE DI GARANZIA SU CONCESSIONI	VARIABILE (vedi note)
I	COMUNICAZIONE ANNUALE RIEPILOGATIVA	GRATUITA
L	COMUNICAZIONE DI ESTINZIONE FINANZIAMENTO	GRATUITA
M	RICHIEDA DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE OPERAZIONI	GRATUITA
N	COMUNICAZIONE RELATIVA A MODIFICHE UNILATERALI	GRATUITA

**Note alla tabella costi:**

A) **ANALISI RISCHIO CONTROPARTE:** una **tantum** finalizzata all'apertura della posizione e alla verifica della rischiosità dell'impresa in base ai parametri di valutazione interna. L'analisi viene strutturata in apposito report rilasciato all'impresa, anche nell'ipotesi di esito negativo dell'operazione di garanzia. Il report può essere rilasciato con il marchio Fidindustria PERFAREIMPRESA. Modalità pagamento: bonifico bancario all'apertura della posizione.

B) **SPESE ISTRUTTORIA:** una **tantum**, da corrispondere solo in caso di esito positivo della delibera di concessione di garanzia. Modalità pagamento: costi trattenuti dall'Istituto di Credito in fase di erogazione dell'operazione

C) **COMMISSIONE DI GARANZIA:** **variabile**, nei limiti della tabella sotto riportata. La commissione viene applicata in un'unica soluzione in via anticipata alla stipula del finanziamento e calcolata in percentuale sull'importo garantito da Fidindustria. Tale percentuale è variabile in funzione della durata del finanziamento e della classe di rischio attribuita all'impresa.

Il dettaglio e l'importo della commissione di garanzia calcolata in base ai parametri sopra riportati, sono specificati nel Documento di Sintesi e nella Lettera di Garanzia rilasciati da Fidindustria. Modalità pagamento: costi trattenuti dall'Istituto di Credito in fase di erogazione dell'operazione

**OPERATIVITA' CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (80%)**

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base alla classe di rischio dell'impresa	
6	min 3,45%	max 3,90%
9	min 3,50%	max 4,20%
12	min 3,55%	max 4,45%
18	min 3,60%	max 4,65%
24	min 3,65%	max 4,95%
36	min 3,70%	max 5,50%
48	min 3,80%	max 6,05%
60	min 3,90%	max 6,60%
72	min 3,95%	max 7,10%
84	min 4,05%	max 7,70%

**OPERATIVITA' CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (60%) – Consolidamenti banca su banca/gruppo**

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base alla classe di rischio dell'impresa	
6	min 3,55%	max 4,45%
9	min 3,55%	max 4,90%
12	min 3,60%	max 5,40%
18	min 3,65%	max 5,90%
24	min 3,70%	max 6,40%
36	min 3,80%	max 7,40%
48	min 3,90%	max 8,40%
60	min 4,00%	max 9,35%
72	min 4,10%	max 10,35%
84	min 4,15%	max 11,35%

**OPERATIVITA' ORDINARIA**

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base alla classe di rischio dell'impresa	
6	min 3,85%	max 6,10%
9	min 3,95%	max 7,35%
12	min 4,10%	max 8,55%
18	min 4,20%	max 9,80%
24	min 4,55%	max 11,25%
36	min 5,00%	max 13,95%
48	min 5,45%	max 16,65%
60	min 5,85%	max 19,30%
72	min 6,30%	max 22,00%
84	min 6,70%	max 24,65%

D) **COMMISSIONE FONDO CENTRALE DI GARANZIA: una tantum**, sull'importo controgarantito dal Fondo, variabile in base alla tabella sottostante.

Microimpresa	0,25%
Piccola impresa	0,50%
Media impresa	1,00%
Operazioni consolidamento banca su banca	2,00%

Modalità pagamento: costi trattenuti dall'Istituto di Credito in fase di erogazione

E) **OFFERTA FUORI SEDE:** gratuita

F) **COMMISSIONE ANNUA GESTIONE POSIZIONE: fissa, per operazioni di durata superiore o uguale a 12 mesi.** Da riconoscere ogni anno per tutta la durata della garanzia. La commissione annua di gestione è riferita all'Impresa socia e non a ciascuna operazione facente capo alla medesima Impresa socia; sarà quindi applicata una sola volta all'anno a prescindere da successive eventuali ulteriori operazioni.

Fidindustria, ogni anno per tutta la durata della garanzia, ad eccezione delle ipotesi in cui le commissioni annue siano ridotte in tutto o in parte per effetto di politiche di sconto dirette a favorire le imprese socie, effettuerà un'analisi della rischiosità dell'impresa, in base ai parametri di valutazione interni. L'analisi, strutturata in apposito report, è rilasciata annualmente all'Impresa socia. L'Impresa socia può accedere gratuitamente alle piattaforme online di analisi. Il report può essere rilasciato con il marchio Fidindustria PERFAREIMPRESA. Modalità pagamento: con RID bancario cioè mediante addebito automatico su conto corrente dell'Impresa socia

G) **SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONFERME DI GARANZIA/ CONCESSIONI:** non sono previste spese di istruttoria nel caso di conferme di garanzia che non implicino la revisione del profilo di rischio dell'impresa. Se vi è revisione del profilo di rischio: € 300 una tantum. Modalità di pagamento: costi trattenuti dall'Istituto di Credito o versati direttamente dall'impresa tramite bonifico bancario al perfezionamento dell'operazione.

H) **COMMISSIONE DI GARANZIA SU CONCESSIONI:** nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista, la commissione è calcolata sulla quota residua garantita, applicando la classe di rischio media e varia sulla base della durata del prolungamento. Nel caso di eventuali rateizzazioni la commissione verrà incrementata di un tasso di interesse pari massimo al 15%. Modalità di pagamento: costi trattenuti dall'Istituto di Credito o versati direttamente dall'impresa tramite bonifico bancario al perfezionamento dell'operazione.

**OPERATIVITA' CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (80%)**

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione			
Da 6 a 84	min	3.60%	max	4.70%

**OPERATIVITA' CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (60%) – Consolidamenti banca su banca/gruppo**

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione			
Da 6 a 84	min	3.70%	max	5.40%

**OPERATIVITA' ORDINARIA**

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione			
Da 6 a 84	min	4.25%	max	9.85%

**OPERAZIONI FONDO DI COGARANZIA REGIONALE**

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione			
Da 6 a 84	min	3.85%	max	6.55%

I) **COMUNICAZIONE ANNUALE RIEPILOGATIVA:** gratuita, inviata in formato elettronico ogni anno solo su operazioni di durata almeno pari a 18 mesi. Per operazioni di durata inferiore ai 18 mesi si invia solo la comunicazione di estinzione del finanziamento.

L) **COMUNICAZIONE DI ESTINZIONE FINANZIAMENTO** gratuita, inviata in formato elettronico a estinzione della garanzia.

M) **RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE OPERAZIONI** gratuita, a richiesta dell'impresa.

N) **COMUNICAZIONE RELATIVA A MODIFICHE UNILATERALI:** gratuita, al verificarsi della modifica.

#### 4.OPERAZIONI DELIBERATE IN DEROGA

Il Consiglio di Amministrazione può, con l'adozione di apposito iter, approvare operazioni di durata superiore a 84 mesi e anche verso imprese definite "non garantibili" cioè aventi un rischio superiore ad "alto".

Di seguito i dettagli delle commissioni applicabili per eventuali nuove operazioni.

##### OPERATIVITA' CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (80%)

Operazioni in deroga per durata (oltre 84 mesi fino a 120 mesi)

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base alla classe di rischio dell'impresa		
96	min	4,15%	max 8,15%
108	min	4,20%	max 8,70%
120	min	4,30%	max 9,30%

Operazioni in deroga per classe di rischio della controparte non garantibile (durate da 6 a 120 mesi)

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione		
Da 6 a 120	min	4,60%	max 16,50%

##### OPERATIVITA' CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (60%) – Consolidamenti banca su banca/gruppo

Operazioni in deroga per durata (oltre 84 mesi fino a 120 mesi)

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base alla classe di rischio dell'impresa		
96	min	4,25%	max 12,35%
108	min	4,35%	max 13,30%
120	min	4,45%	max 14,30%

Operazioni in deroga per classe di rischio della controparte non garantibile (durate da 6 a 120 mesi)

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione		
Da 6 a 120	min	5,75%	max 28,75%

##### OPERATIVITA' ORDINARIA

Operazioni in deroga per durata (oltre 84 mesi fino a 120 mesi)

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base alla classe di rischio dell'impresa		
96	min	7,10%	max 27,30%
108	min	7,50%	max 29,95%
120	min	7,90%	max 32,60%

Operazioni in deroga per classe di rischio della controparte non garantibile (durate da 6 a 120 mesi)

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione		
Da 6 a 120	min	9,40%	max 68,70%

In caso di conferme di garanzia/concessioni, le commissioni applicabili saranno:

##### OPERATIVITA' CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (80%)

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione		
Oltre 84 fino 120	min	4,85%	max 5,20%

##### OPERATIVITA' CON CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (60%) – Consolidamenti banca su banca/gruppo

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione		
Oltre 84 fino 120	min	5,65%	max 6,15%

##### OPERATIVITA' ORDINARIA

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione		
Oltre 84 fino 120	min	10,65%	max 12,20%

##### OPERAZIONI FONDO DI COGARANZIA REGIONALE

DURATA (mesi)	% min e max sull'importo garantito, variabile in base durata dell'operazione		
Oltre 84 fino 120	min	6,90%	max 7,70%

## 5. VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La garanzia di Fidindustria ha validità 6 mesi a decorrere dalla data di delibera, è eventualmente PROROGABILE per altri 6 mesi su richiesta dell'Impresa socia, previo riesame da parte di Fidindustria. Decorsi 6 mesi dalla delibera, in caso di mancata richiesta di proroga della garanzia, da parte dell'Impresa socia, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In caso di **RINUNCIA ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO O DI CAMBIAMENTO DELLA BANCA FINANZIATRICE**, l'Impresa socia interessata dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente a Fidindustria. Nel caso in cui all'atto della rinuncia o del cambiamento della banca le condizioni economiche della convenzione siano modificate, saranno applicate quelle vigenti.

## 6. RECESSO

L'Impresa socia ha diritto a recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i diritti del beneficiario della stessa.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di FIDINDUSTRIA.

## 7. CHIUSURA DEL RAPPORTO

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da Fidindustria sullo stesso con conseguente obbligo del confidi a comunicare all'Impresa socia la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

Le commissioni non saranno restituite in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

In caso di estinzione anticipata, la commissione di gestione annua della posizione non sarà più richiesta, salvo che l'Impresa socia non abbia ancora in essere ulteriori operazioni assistite da garanzia Fidindustria.

## 8. MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA SOCIA

L'Impresa socia può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Reclami di Fidindustria Emilia Romagna Via Brini, 45 – 40128 Bologna o per via telematica all'indirizzo [reclami@fidindustria.eu](mailto:reclami@fidindustria.eu) o all'indirizzo [fidindustriaer@legalmail.it](mailto:fidindustriaer@legalmail.it).

L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, l'Impresa socia può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario assolve all'obbligo di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), il sito di Fidindustria [www.fidindustria.eu](http://www.fidindustria.eu) oppure chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa socia di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Foro competente: Bologna.

## LEGENDA:

**Impresa Socia:** il soggetto, socio del Confidi al quale, su richiesta, viene rilasciata una garanzia a favore di una Banca finanziatrice.

**Definizione di PMI:** (cfr D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 238 DEL 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003): la categoria delle micro-imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce "piccola impresa" l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce "micro-impresa" l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Istituto di Credito erogante/ o anche Banca finanziatrice:** l'Istituto di Credito che eroga il finanziamento richiesto dall'Impresa socia del Confidi e che assume il ruolo di creditore principale.

**Commissione:** remunerazione per il rilascio della garanzia a carico dell'Impresa socia ed a favore del Confidi

**Offerta fuori sede:** quando la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi all'operazioni è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del confidi.

**Garanzia sussidiaria:** il creditore principale (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (Impresa socia) ai fini del rimborso delle somme finanziate.